

M INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFCAB.
REG DECRETI
Prot. 0000021-02/02/2016-
REGISTRAZIONE



CORTE DEI CONTI



0005071-18/02/2016-SCCLA-Y30PREV-A

Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Adm. 2 MAR 2016
UFFICIO CONTROLLO ATTIVITÀ MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'Ambiente DELLA TUTELA DEL
TERRORE E DEL MARE
Reg. N. 546
IL CONSIGLIERE

VISTA la direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE del 29 aprile 2009 e 2004/51/CE del 29 aprile 2009 ed, in particolare, il Capo II concernente l'istituzione e l'ordinamento, le attività ed i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del 17 giugno 2008 e 2009/131/CE del 16 ottobre 2009, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del 16 dicembre 2008 che modifica la citata direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante recepimento della direttiva 2009/149/CE del 27 novembre 2009 recante modifica della citata direttiva 2004/49/CE, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2011, recante recepimento della direttiva 2011/18/UE del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della citata direttiva 2008/57/CE;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36, concernenti, rispettivamente, lo Statuto, l'organizzazione e la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia;

VISTO in particolare l'articolo 9, commi 2 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009;

VISTA la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per gli esercizi 2015-2017, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il 14 aprile 2015, registro n. 1, foglio n. 1300, stipulata in attuazione dell'articolo 9, comma 5 dello Statuto dell'Agenzia, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2, relativo all'emanazione dell'atto di indirizzo annuale con l'individuazione di priorità e specifici obiettivi da realizzarsi da parte dell'Agenzia;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 16 giugno 2008, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del citato decreto legislativo n.162 del 2007, le prime attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del predetto decreto legislativo n.162 del 2007, le restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria ed ha, quindi, completato l'assunzione delle competenze istituzionali, di cui all'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo, in materia di sicurezza del sistema ferroviario nazionale in concessione alla Società RFI S.p.A.;

VISTA la direttiva dell'Agenzia del 22 febbraio 2010, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 224, recante la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia, che ha completato l'impianto regolamentare della stessa Agenzia previsto dall'articolo 4, comma 6 del predetto decreto legislativo n.162 del 2007;

VISTO il decreto dell'Agenzia 9 agosto 2012, n. 4, inerente il riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria in vigore dal 1° gennaio 2013;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.162 del 2007, l'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che a tal fine si avvale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, come individuata nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per effetto del quale l'Agenzia esegue quanto di propria competenza sulle reti individuate nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATA l'esigenza di proseguire nell'implementare la strutturazione delle attività di gestione e di organizzazione avviate con l'entrata in vigore dei regolamenti precedentemente citati;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare che il passaggio verso più elevati standard di sicurezza avvenga senza soluzione di continuità con il livello di servizio ferroviario offerto all'utenza;

VISTE le precedenti direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, contenenti indirizzi per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

CONSIDERATO l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2016, emanato con decreto 7 agosto 2015, n. 286, che, tra l'altro, individua la sicurezza della modalità di trasporto ferroviario tra le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2016, con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie avanzate sulle reti regionali;

RILEVATA pertanto la necessità di emanare, anche per l'anno 2016, un'apposita direttiva per specificare le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia e le attività da intraprendere in coerenza, tra l'altro, con quanto riportato nella convenzione sopra citata e nel regolamento inerente lo Statuto dell'Agenzia;

VISTA la nota della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del 22 dicembre 2015, nonché l'integrazione del 25 gennaio 2016 alla suddetta nota;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

INVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE PER L'ANNO 2016

L'Agenzia svolge i compiti ad essa assegnati dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 62, e riporta puntualmente, nella relazione alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, prevista dall'articolo 5 della Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli esercizi 2015-2017, le attività svolte ed i risultati raggiunti nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre. In particolare, con la presente direttiva si indicano le priorità e gli obiettivi da realizzarsi nel 2016.

1. POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA

L'Agenzia:

1. prosegue nel miglioramento della propria organizzazione, della valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, dell'attuazione del ciclo di gestione della performance, della programmazione della formazione del personale e delle attività di potenziamento del proprio organico;
2. prosegue le attività tese all'ottimizzazione dell'efficienza e della trasparenza in ottemperanza a quanto previsto, in merito, dai decreti legislativi 27 ottobre 2009, n.150 e 14 marzo 2013, n. 33;
3. favorisce lo sviluppo delle competenze e l'uniformità dei comportamenti del personale impiegato negli interventi ispettivi, anche attraverso una specifica attività di formazione.

2. COMPITI DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 LUGLIO 2015, n. 112

Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede all'articolo 1, comma 6, l'emanazione di un decreto ministeriale, in corso di definizione, per l'individuazione delle reti ferroviarie regionali. Ai sensi del predetto decreto l'Agenzia svolge i compiti previsti dal citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ed, in particolare:

1. vigila sulla corretta applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza mediante controlli a campione presso i gestori dell'infrastruttura ed effettua il monitoraggio dei processi di rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sicurezza nei confronti dei gestori e delle imprese ferroviarie delle reti che saranno individuate nel succitato decreto ministeriale. Gli esiti di tali

attività sono evidenziati alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con l'indicazione di eventuali elementi di criticità, nella relazione prevista dalla Convenzione citata in premessa;

2. intraprende le iniziative di informazione, formazione e diffusione della cultura sul sistema di gestione della sicurezza (SGS) di ausilio ai soggetti interessati per le reti regionali, di cui al predetto decreto legislativo n. 112 del 2015, ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza;
3. fornisce, su richiesta della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie nell'ambito delle attività di verifica e controllo, anche di carattere ispettivo, di cui all'articolo 9 del richiamato decreto legislativo, le valutazioni di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti tecnici in capo alle imprese ferroviarie per gli aspetti inerenti la sicurezza dell'esercizio ferroviario;
4. entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 112 del 2015, relaziona alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie sulla conformità, da parte delle imprese ferroviarie e delle reti regionali individuate nel suddetto decreto, al quadro normativo delineato dall'Agenzia stessa con il decreto del 9 agosto 2012, n.4.

3. ATTIVITÀ DI ISPETTORATO E CONTROLLO

L'Agenzia:

1. nell'ambito delle attività di supervisione sui sistemi di gestione della sicurezza dei gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie monitora, attraverso controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni, la corretta esecuzione delle attività manutentive;
2. effettua specifiche attività di audit per il monitoraggio del mantenimento nel tempo dei requisiti di qualifica dei verificatori indipendenti di sicurezza e degli organismi di valutazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 del 30 aprile 2013. In tale contesto, al fine di ottimizzare l'impegno richiesto ai soggetti monitorati, l'Agenzia si coordina con la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativamente all'attività svolta sugli organismi notificati, ai sensi del decreto legislativo 2010, n. 191 e sugli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci, ai sensi del regolamento UE n. 445/2011 del 10 maggio 2011. L'Agenzia può richiedere, a suo carico, la cooperazione della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie per attività di audit specifiche da svolgere sui verificatori indipendenti di sicurezza e sugli organismi di valutazione;
3. vigila sulla corretta applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza mediante controlli a campione presso le imprese ferroviarie. La vigilanza in argomento è svolta, in particolare, nei riguardi delle imprese ferroviarie che effettuano trasporti di merci pericolose per ferrovia. Gli esiti di tale attività sono trasmessi alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con l'indicazione di eventuali elementi di criticità, nella relazione prevista nella Convenzione citata in premessa.

4. MERCI PERICOLOSE

L'Agenzia:

1. fornisce alla Direzione generale del trasporto e le infrastrutture ferroviarie eventuali segnalazioni e/o contributi per l'emanazione di ulteriori disposizioni in materia;
2. supporta la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie nelle attività svolte nell'ambito della Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e della Unione Europea;
3. fornisce su richiesta della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie valutazioni tecniche in merito a problematiche connesse con il trasporto di merci pericolose, suggerendo i provvedimenti ritenuti necessari;
4. svolge controlli, a campione o mirati, per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture, con particolare riguardo alle tratte transfrontaliere.

5. QUADRO NORMATIVO ED ULTERIORI ATTIVITA' INERENTI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA

L'Agenzia:

1. effettua la valutazione del riordino normativo effettuato con il decreto 9 agosto 2012, n. 4, per il suo aggiornamento alla luce dei regolamenti comunitari con specifico riferimento alla Specifica tecnica di interoperabilità esercizio;
2. monitora sulla rete nazionale il piano di implementazione del sistema europeo di protezione della marcia dei treni (ERTMS/ETCS), secondo i piani di implementazione europei previsti;
3. supporta la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie nelle attività con l'attuazione del Regolamento (UE) n.913/2010 del 22 settembre 2010, in materia di corridoi ferroviari merci;
4. supporta e collabora, per gli aspetti tecnici di competenza, con la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con particolare riferimento alla predisposizione della normativa di settore;
5. cura i rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario. Inoltre, provvede, anche d'intesa con la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, al coordinamento nell'ambito dei gruppi di lavoro istituiti in sede ERA, ai sensi del Regolamento (CE) n. 881/2004 del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1335/2008 del 16 dicembre 2008;
6. segnala eventuali criticità e fornisce alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie tutte le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana in sede di comitato RISC (Railway Interoperability and Safety Committee), di comitati UE e di comitati OTIF assicurando, su richiesta, anche in tali consessi, idoneo supporto;

7. pone in essere provvedimenti, nella forma di principi e raccomandazioni, nei confronti dei gestori e delle imprese perché intervengano, anche nei confronti dei loro fornitori per affrontare criticità insorgenti, con particolare riferimento alle attività di manutenzione.

6. SINERGIE PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE E PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA

L'Agenzia:

1. prosegue nell'attivare ogni possibile collaborazione utile per l'espletamento della specifica missione istituzionale, compreso lo scambio di informazioni, con altri soggetti pubblici. L'Agenzia sviluppa ogni possibile sinergia con il Servizio polizia ferroviaria della Polizia di Stato, finalizzata alla condivisione delle informazioni e delle esperienze reciproche, all'aggiornamento professionale ed all'attivazione di iniziative comuni, tanto centralmente quanto sul territorio, per istituzionalizzare un regime di collaborazione che, nel rispetto delle rispettive competenze, costituisca strumento vicendevolmente utile nell'interesse della sicurezza del trasporto ferroviario;
2. prosegue nell'attivare ogni possibile collaborazione per incrementare la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria e correggere i comportamenti errati dei cittadini e degli utenti che costituiscono le principali cause di incidenti, anche gravi, registrati nel settore. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e con l'effettiva dotazione di personale, l'Agenzia promuove progetti sperimentali di educazione e di sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria, in ambito scolastico e sportivo, per veicolare il messaggio della sicurezza ferroviaria verso il mondo giovanile all'interno di spazi educativi condivisi, ricercando sinergie con Gestori delle reti e con le Imprese ferroviarie;
3. promuove progetti sperimentali di tutela della salute dei cittadini utenti delle stazioni ferroviarie, ricercando sinergie con Enti impegnati nella ricerca medica e nelle prassi di pronto soccorso.


IL MINISTRO



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

GABINETTO DEL MINISTRO

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot: **0009993-11/03/2016-USCITA**

M_INF-TFE
Direzione Generale per il Trasporto e le
infrastrutture Ferroviarie
TFE-Segr
REGISTRO UFFICIALE
Prot: **0001779-23/03/2016-INGRESSO**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione
gli affari generali ed il personale
D.G. per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie

R O M A

Dott. Chianale  23.03.2016
- già pervenuta con us. prot. 1494

Oggetto: DM 2 febbraio 2016, n. 21 – Atto di indirizzo per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – Anno 2016.



Si restituisce, per i successivi adempimenti, il provvedimento indicato in
oggetto, registrato dalla Corte dei conti..

Il Vice Capo di Gabinetto
dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

